

Codice di condotta per i fornitori

Gruppo SENSECA

Creato da	Direttore ESG & Safety
Autorizzato dal	Direttore Senior Acquisti e Logistica
Data di validità	07-03-2024

Dattore	Versione	Nome	Titolo
05-03-2024	2.0	Marco Bick	Direttore ESG & Safety

Avviso di genere

Per una migliore leggibilità, in questo documento viene utilizzato il maschile generico. Salvo diversa indicazione, le denominazioni personali utilizzate si riferiscono a tutti i generi.

Contenuto

1. Introduzione	4
2. Norme sulle condizioni di lavoro/sul personale	4
2.1. Retribuzioni e benefit, orario di lavoro.....	4
2.2. Prevenzione del lavoro minorile.....	5
2.3. Libera scelta dell'impiego.....	5
2.4. Libertà di associazione.....	5
2.5. Salute e sicurezza.....	5
3. Standard Business-Ethik	5
3.1. Anticorruzione e conformità.....	5
3.2. Pari opportunità e lotta alla discriminazione.....	5
3.3. Sicurezza e qualità.....	6
4. Norme ambientali generali e sostenibilità ambientale	6
4.1. Responsabilità ambientale generale, produzione e prodotti rispettosi dell'ambiente ..	6
4.2. Conferma/conformità ai divieti sulle sostanze.....	6
4.3. Conformità agli standard di qualità dell'aria.....	7
5. Promuovere gli standard della catena di approvvigionamento	7
6. Approvvigionamento responsabile delle materie prime	8
7. Standard in materia di privacy, segretezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati	8
8. Informazioni sulle procedure di reclamo e sulla protezione contro le ritorsioni per le persone e le entità esterne	9
9. Data di entrata in vigore	9

1. Introduzione

SENSECA non solo fornisce prodotti di alta qualità, ma lo fa anche in un modo che riflette la missione e l'impegno dell'azienda e a condurre le attività commerciali in conformità con le leggi applicabili in modo umano, socialmente responsabile e sostenibile.

SENSECA si aspetta che tutti i partner commerciali, in particolare i fornitori, si comportino allo stesso modo.

Il presente Codice di Condotta SENSECA rappresenta un insieme definito di valori e principi a cui SENSECA si impegna categoricamente ed è stato scritto per i fornitori al fine di promuovere la continua attuazione di questo Codice stabilendo standard minimi inconfutabili.

Richiediamo ai nostri dipendenti, agenti e subappaltatori (di seguito denominati fornitori) di osservare e rispettare questi standard nello svolgimento delle loro attività commerciali.

È responsabilità dei fornitori istruire di conseguenza i propri dipendenti, agenti e subappaltatori.

Le seguenti normative di sostenibilità definiscono gli standard e i requisiti del Gruppo SENSECA per i propri fornitori:

- il rispetto dei diritti umani e del lavoro riconosciuti a livello internazionale,
- la messa al bando del lavoro minorile e del lavoro forzato,
- l'osservanza e la promozione dell'etica aziendale e il rispetto delle norme legali e delle linee guida ambientali, e
- protezione precauzionale dell'ambiente,
- Promuovere gli standard nella catena di approvvigionamento,
- norme in materia di privacy, segretezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati,
- Informazioni sulle procedure di reclamo e sulla protezione contro le ritorsioni.

Le disposizioni in materia di sostenibilità si basano, tra l'altro, sui principi riconosciuti a livello internazionale del Global Compact delle Nazioni Unite (<http://www.unglobalcompact.org>) e sugli International Labour Standards dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (<http://www.ilo.org>).

Il fornitore si impegna a rispettare gli standard di seguito elencati.

2. Norme sulle condizioni di lavoro/sul personale

2.1. Retribuzioni e benefit, orario di lavoro

La retribuzione e le prestazioni sociali devono essere garantite secondo i principi fondamentali del salario minimo, degli straordinari e delle prestazioni sociali previste dalla legge.

L'orario di lavoro deve essere conforme alle leggi applicabili, agli standard di settore o alle convenzioni ILO pertinenti. Gli straordinari dovrebbero essere solo volontari e ai dipendenti dovrebbe essere concesso almeno un giorno libero dopo 6 giorni lavorativi consecutivi.

2.2. Prevenzione del lavoro minorile

Il fornitore garantisce, per conto della sua azienda, che la produzione o la trasformazione dei prodotti da fornire è o è avvenuta senza sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182, nonché senza violazioni degli obblighi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione o da altre normative nazionali o internazionali applicabili per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile.

Inoltre, il fornitore garantisce che la sua azienda, i suoi fornitori e i loro subappaltatori hanno adottato misure attive e mirate per escludere lo sfruttamento del lavoro minorile ai sensi della Convenzione ILO n. 182 nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti da fornire.

Il fornitore è tenuto a obbligare i suoi subappaltatori di conseguenza e ad attuare misure di controllo al riguardo.

2.3. Libera scelta dell'impiego

Il fornitore non assumerà né costringerà nessuno a lavorare contro la sua volontà. I dipendenti devono avere la libertà di recedere dal rapporto di lavoro entro un periodo di tempo ragionevole.

Ai dipendenti non può essere richiesto di consegnare la carta d'identità, il passaporto o il permesso di lavoro come condizione preliminare per l'assunzione.

2.4. Libertà di associazione

I lavoratori devono essere in grado di comunicare apertamente con la direzione sulle condizioni di lavoro senza timore di rappresaglie in qualsiasi forma. Devono avere il diritto di aderire a un sindacato, di nominare un rappresentante e di essere eletti in tale sindacato.

2.5. Salute e sicurezza

In qualità di datore di lavoro, il fornitore garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro nell'ambito delle normative nazionali e sostiene lo sviluppo continuo per migliorare il mondo del lavoro.

3. Standard Business-Ethik

3.1. Anticorruzione e conformità

Nel corso dei rapporti commerciali con SENSECA, il Fornitore è tenuto ad astenersi da tutto ciò che può comportare responsabilità penale per frode o violazione della fiducia, reati di insolvenza, reati contro la concorrenza, concessione di vantaggi, concussione, corruzione o altri reati di corruzione da parte di persone impiegate dal Fornitore o da altri terzi.

In caso di violazione di questo, SENSECA ha il diritto di recedere o terminare tutti i negozi giuridici esistenti con il fornitore senza preavviso e il diritto di interrompere tutte le trattative.

Fatto salvo quanto sopra, il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso e al rapporto commerciale con SENSECA.

3.2. Pari opportunità e lotta alla discriminazione

La discriminazione nei confronti dei dipendenti in qualsiasi forma è inammissibile.

Pertanto, ogni dipendente può aspettarsi un trattamento equo e pari opportunità professionali, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla casta, dal colore, dalla disabilità, dall'appartenenza sindacale, dalle opinioni politiche, dall'origine, dalla religione, dall'età, dalla gravidanza o dall'orientamento sessuale.

3.3. Sicurezza e qualità

Tutti i prodotti e i servizi devono soddisfare i criteri di qualità e sicurezza stabiliti contrattualmente al momento della consegna e devono poter essere utilizzati in modo sicuro per l'uso previsto.

4. Norme ambientali generali e sostenibilità ambientale

4.1. Responsabilità ambientale generale, produzione e prodotti rispettosi dell'ambiente

SENSECA si impegna per una protezione integrata dell'ambiente che parte dalle cause alla radice, valuta in anticipo l'impatto dei processi di produzione e dei prodotti sull'ambiente e li incorpora nelle decisioni aziendali. In questo modo, i prodotti e la produzione sono progettati da un punto di vista olistico nel modo più rispettoso possibile delle risorse e dell'ambiente.

Il fornitore agirà secondo il principio di precauzione per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, adotterà iniziative per promuovere una maggiore responsabilità ambientale e promuoverà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Garantirà un elevato livello di protezione dell'ambiente in tutte le fasi della produzione. Ciò include l'adozione di un approccio proattivo per evitare o ridurre al minimo le conseguenze degli incidenti che possono avere un impatto negativo sull'ambiente. Di particolare importanza è l'applicazione e l'ulteriore sviluppo di tecnologie per il risparmio idrico ed energetico, caratterizzate dall'uso di strategie per la riduzione delle emissioni, il riutilizzo e il trattamento.

Tutti i prodotti realizzati lungo la catena di approvvigionamento devono soddisfare gli standard ambientali del rispettivo segmento di mercato. Ciò include tutti i materiali e le sostanze utilizzati nella produzione. Devono essere identificate le sostanze chimiche e le altre sostanze che rappresentano un pericolo se rilasciate nell'ambiente. Deve essere istituito un sistema di gestione delle sostanze pericolose in modo che possano essere maneggiate, trasportate, immagazzinate, trattate o riutilizzate in modo sicuro e smaltite secondo procedure appropriate.

4.2. Conferma/conformità ai divieti sulle sostanze

Le sostanze soggette a restrizioni o divieti legali possono essere contenute solo nei materiali o nelle parti fornite in conformità a queste normative (ad es. Regolamento sul divieto di sostanze chimiche, Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006).

SENSECA presume che il fornitore sia a conoscenza e rispetti gli obblighi previsti da queste normative.

Pertanto, il fornitore deve garantire quanto segue:

- La fornitura di schede tecniche dei materiali corrette e complete è da garantirsi gratuitamente e deve essere effettuata in caso di campionamenti nuovi e modificati. Le schede tecniche dei materiali errate saranno scartate e dovranno essere corrette tempestivamente.
- Registrazione, non autorizzazione e notifica delle sostanze: il fornitore deve garantire che le sostanze, le sostanze contenute nei preparati e le sostanze contenute negli articoli soggetti a registrazione siano fornite a SENSECA solo se sono registrate per l'uso presso SENSECA ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6 o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1907/2006/CE. Allo stesso modo, garantisce che le sostanze contenute nei prodotti forniti per le quali esiste l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, siano state notificate dal fornitore o, se il prodotto non è stato fabbricato o importato dal fornitore stesso, da un fornitore a monte o, in alternativa, che la sostanza sia stata registrata per l'uso previsto (articolo 7, paragrafo 6). Se le sostanze soggette a registrazione non sono registrate, o se le sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento 1907/2006/CE non sono autorizzate per gli usi previsti dal contratto al momento della consegna, o se non è richiesta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il fornitore è tenuto a contattare direttamente la persona di contatto REACH di SENSECA: einkauf@SENSECA-Messtechnik.de
- Ingredienti estremamente preoccupanti (SVHC) in componenti, pezzi di ricambio, accessori, accessori e imballaggi: nella misura in cui i componenti forniti contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in una percentuale superiore allo 0,1% in peso, che sono pubblicate nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'articolo 59 paragrafo 1 del regolamento 1907/2006/CE, il contraente è tenuto a fornire tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 del regolamento 1907/2006/CE con la consegna senza che gli venga richiesto. direttiva 1907/2006/CE. Ciò vale anche nel caso in cui tale sostanza sia inclusa nell'elenco delle sostanze candidate solo durante il rapporto di fornitura in corso. Le informazioni devono essere fornite per iscritto, preferibilmente tramite IMDS (International Material Data System).

4.3. Conformità agli standard di qualità dell'aria

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente nel suo complesso, è di particolare importanza combattere le emissioni inquinanti alla fonte e individuare e applicare le misure di riduzione delle emissioni più efficaci a livello locale, nazionale e comunitario.

Pertanto, le emissioni di inquinanti atmosferici devono essere evitate, prevenute o ridotte e dovrebbero essere fissati obiettivi adeguati in materia di qualità dell'aria, tenendo conto delle norme, degli orientamenti e dei programmi pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Promuovere gli standard della catena di approvvigionamento

Il fornitore trasmetterà i contenuti di queste norme di sostenibilità ai propri fornitori, li obbligherà di conseguenza e verificherà il rispetto delle norme di sostenibilità nella catena di fornitura.

6. Approvvigionamento responsabile delle materie prime

Il fornitore si impegna a rispettare la sostenibilità in termini di responsabilità legale, economica e sociale. Un aspetto chiave di questo comportamento è l'approvvigionamento responsabile delle materie prime.

Nell'ambito dei requisiti legali, il fornitore è obbligato a rintracciare e divulgare l'origine delle sue materie prime. A tal fine, su richiesta, fornirà a SENSECA il suo rapporto CMRT (Conflict Minerals Report) della RMI – Responsible Mineral Initiative nella sua ultima revisione.

7. Standard in materia di privacy, segretezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

Il Fornitore si impegna a rispettare gli standard di privacy, protezione dei dati, segretezza e sicurezza delle informazioni. La versione attuale dell'attuale politica è disponibile sulla homepage di SENSECA.

In particolare, tutti i fornitori e prestatori di servizi si impegnano a:

- non rimuovere supporti dati, documenti, sistemi o file di SENSECA GmbH dai locali dell'azienda senza autorizzazione o senza autorizzazione scritta
- non trasmettere informazioni elettroniche a terzi senza autorizzazione
- visualizzare le informazioni contrassegnate come riservate o classificate senza autorizzazione
- segnalare immediatamente a SENSECA GmbH qualsiasi perdita di dati o informazioni appartenenti all'azienda
- in caso di ambiguità relative alla sicurezza delle informazioni, contattare immediatamente il responsabile della sicurezza o della protezione dei dati del Gruppo SENSECA
- Se necessario, partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza offerti
- allineare la propria fornitura di servizi ai requisiti di sicurezza delle informazioni
- obbligare il proprio personale a rispettare le condizioni e le misure pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati
- Utilizzare solo dispositivi che offrano un livello di sicurezza adeguato (protezione antivirus, firewall, aggiornamenti di sicurezza, protezione dell'accesso, crittografia se necessario)
- Nella misura necessaria, per partecipare alla trasmissione crittografata delle informazioni e per fornire supporto tecnico e organizzativo.

8. Informazioni sulle procedure di reclamo e sulla protezione contro le ritorsioni per le persone e le entità esterne

SENSECA offre a persone o entità esterne l'opportunità di segnalare incidenti di qualsiasi tipo. Gli incidenti che violano o incidono su aspetti legali, contrattuali, normativi o direttamente correlati della cooperazione devono essere segnalati.

Gli incidenti possono essere segnalati tramite il nostro sistema di segnalazione esterno sulla nostra homepage:

<https://senseca.hintbox.de/>

9. Data di entrata in vigore

Il presente Codice di condotta entrerà in vigore il 7 marzo 2024 e sostituisce tutte le pubblicazioni e i regolamenti precedenti.